




BOOKS EBOOKS AUDIOBOOKS DVDS MAGAZINES STATIONERY GIFT IDEAS BLOG

FICTION NON-FICTION CHILDREN AUSTRALIAN STORIES EDUCATION UNI TEXTBOOKS ACADEMIC BARGAINS GIFT CERTIFICATES

Books > Non-Fiction > Law > International Law > Public International Law > International Human Rights Law



Intersecting Views on National and International Human Rights Protection/Regards croises sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme

Liber Amicorum Guido Raimondi

By: Roberto Chenal (Editor), Iulia Antoanella Motoc (Editor), Linos-Alexandre Sicilianos (Editor), Robert Spano (Editor)

0.0 No Reviews Write the First Review

Published: 12th November 2019

ISBN: 9789462405172

Number Of Pages: 1056

Share This Book: f p t

HARDCOVER

\$309.75

or 4 easy payments of \$77.44 with afterpay

BUY NOW

Add to Wish List

Language: French Ships in 10 TO 15 BUSINESS DAYS

Earn 620 Qantas Points on this Book

Description Product Details

ISBN: 9789462405172

ISBN-10: 9462405174

Audience: Professional

Format: Hardcover

Language: French

Number Of Pages: 1056

Published: 12th November 2019

Publisher: W.L.P. (Wolf Legal Publishers)


Country of Publication: NL

Dimensions (cm): 24.0 x 16.0 x 5.08

Weight (kg): 1.77

More Books in International Human Rights Law

SEE ALL



QUICK LINKS

SEARCH TITLE, AUTHOR OR ISBN

BOOKS

0 items CHECKOUT



Crimes Against Humanity
The Struggle For Global Justice
Paperback

RRP \$34.99
\$25.95

BUY NOW



International Human Rights Law
3rd edition
Paperback

RRP \$77.95
\$71.35

BUY NOW



The Case of the Pope
Vatican Accountability for Human Rights Abuse
Paperback

RRP \$14.99
\$13.50


BUY NOW



The International Law of Human Rights
2nd edition
Paperback

RRP \$120.95
\$104.75

BUY NOW



International Human Rights Law
9th edition
Paperback

RRP \$74.95
\$66.25

BUY NOW

This product is categorised by

Non-Fiction Books » Law » International Law » Public International Law » International Human Rights Law

Newsletter

Enter your email address...

SUBSCRIBE



Help Centre

- Placing An Order
- Contact Booktopia
- Terms Of Business
- Privacy Policy
- Become An Affiliate
- Advanced Search
- Sitemap

Shipping

- Track My Order
- Standard Shipping
- Express Shipping
- Shipping Timeframes
- Delivering Your Order
- New Zealand Orders

About Booktopia

- Investors
- Your Local Bookstore
- Why Buy From Booktopia?
- Our Awards
- Booktopia's Charities
- Booktopia eBooks
- Booktopia Publisher Services

Bestsellers

- Booktopia's Favourites
- Babies & Toddlers' Bestseller List
- Children's Bestseller List
- Young Adults' Bestseller List
- Fiction Bestseller List
- Non-Fiction Bestseller List

Popular Brands

- ABC Kids
- Australian Women's Weekly
- Excel Education
- Dr Seuss
- For Dummies
- Harvard Business Review
- LEGO
- Little Golden Books
- Lonely Planet Travel Books
- No Fear Shakespeare
- Penguin Black Classics
- Peppa Pig
- Teach Yourself
- Vintage Classics
- Where's Wally

Popular Series

- A Game of Thrones
- Dog Man
- Diary of a Wimpy Kid
- Detective Harry Bosch
- Harry Potter
- Jack Reacher
- Jack West
- The Millennium Novels
- Nevermoor
- Outlander
- Pig The Pug
- Inspector Rebus
- The Bad Guys
- The Rosie Project
- The Treehouse Series
- WeirDo

Popular Authors

- Aaron Blabey
- Dan Brown
- Di Morrissey
- Donna Hay
- Fiona McIntosh
- Jamie Oliver
- J. K. Rowling
- Jane Harper
- Kate Morton
- Liane Moriarty
- Markus Zusak
- Michael Mosley
- Nora Roberts
- Peter FitzSimons
- Stephen King
- Tim Winton
- Yotam Ottolenghi

Popular Subjects

- Biographies & True Stories
- Business & Management
- Cooking, Food & Drink
- Crafts & Handiwork
- Family & Health
- Fitness & Diet
- History
- Self-Help & Personal Development
- Australian Fiction
- Crime & Mystery
- Classic Fiction
- Fantasy Fiction
- Modern & Contemporary Fiction
- Manga
- Picture Books
- Young Adult Fiction

+612 9045 4394
Monday to Friday, 9am to 5pm
Sydney time

Head Office and Distribution Centre
Unit E1, 3-29 Birnie Avenue, Lidcombe NSW 2141
ABN 24 096 845 126

MOBILE SITE



☰ QUICK LINKS

SEARCH TITLE, AUTHOR OR ISBN

BOOKS



0 items

CHECKOUT

© 2003 - 2021 Booktopia Pty Ltd.



L'immanente tensione tra la tutela delle diversità culturali e l'universalità dei diritti fondamentali: il caso delle mutilazioni genitali femminili

Massimo Iovane*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Cenni storici sull'universalità dei diritti umani. - 3. Le mutilazioni genitali femminili come esempio di lampante violazione di diritti fondamentali dell'uomo. - 4. La tutela della diversità culturale come possibile giustificazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili. - 5. Prevenzione, rimedi e tendenze recenti. - 6. Conclusioni.

I. Introduzione

Il periodo immediatamente successivo alla Seconda guerra mondiale è stato autorevolmente definito come "l'età dei diritti", in quanto caratterizzato da una espansione della corrente di pensiero che vede nella protezione dei diritti umani uno dei principali fondamenti della convivenza sociale¹. La tutela della persona e dei suoi interessi è dunque diventata centrale nel discorso giuridico contemporaneo in quanto l'individuo non è più un mezzo per la realizzazione di obiettivi sociali ma esso stesso il fine al quale è preposto l'intero ordinamento². Sul piano internazionale, questo fenomeno si è tradotto in un vasto movimento di protezione dei diritti umani attraverso la stipulazione di trattati, la creazione di istituzioni internazionali e di organismi giurisdizionali di controllo.

* Massimo Iovane

1 N. Bobbio, *L'età dei diritti* (Torino: Einaudi, 1990).

2 Si veda, in termini generali, per quanto concerne l'ordinamento italiano, P. Perlingieri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli – Camerino, 1972, *passim*.

Il sistema internazionale di protezione dei diritti umani si è sviluppato partendo dalla teoria dei diritti naturali, che, come prevedibile, aveva già influenzato gli ordinamenti interni³. I principali elementi di questa teoria sono, come noto, quelli del carattere innato dei diritti umani e della loro universalità⁴. Questa è la concezione dei diritti dell'uomo che permea sia la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, sia gli strumenti convenzionali successivi, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

La tutela dei diritti umani si è, nel tempo, perfezionata fino ad arrivare a pretendere di limitare anche le pratiche culturali di alcune popolazioni che manifestamente contrastano con i diritti fondamentali della persona. Tra queste, per quanto qui di interesse, spiccano le mutilazioni genitali femminili, di cui ci occuperemo brevemente nel presente scritto e che possiamo definire, secondo quanto indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come qualsiasi procedura che comporti una rimozione parziale o totale dei genitali esterni, nonché qualsiasi altra lesione agli organi genitali femminili priva di giustificazioni mediche⁵. L'analisi di queste pratiche si rivela particolarmente interessante ai fini della presente opera in onore di Guido Raimondi in quanto, seppur la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia occasionalmente avuto modo di analizzare il tema che qui ci occupa, non si ritrova in quest'ambito l'ampia produzione giurisprudenziale che ci si sarebbe potuti aspettare. Il presente scritto vuole quindi essere un'occasione per porre all'attenzione dell'amico Guido un tema che certamente stuzzicherà la sua sensibilità per i diritti umani e la sua passione per temi di ampio respiro.

Dopo aver fornito alcuni cenni storici in merito al carattere (innato ed) universale dei diritti umani, procederemo ad illustrare quali, tra questi, sono violati dalla pratica delle mutilazioni genitali femminili. Esamineremo successivamente le giustificazioni che alcuni Stati o gruppi religiosi adducono per soste-

nere la legittimità delle mutilazioni generali, le quali sono fondate sulla dottrina del relativismo culturale e del pluralismo dei valori. Dimosteremo, quindi, che tali giustificazioni non sono sufficienti per escludere la contrarietà ai diritti umani ed al nocciolo duro del diritto internazionale costituito dallo *jus cogens* di queste pratiche che provocano sofferenze, lesioni permanenti e, in molti casi, la morte. Di conseguenza, cercheremo di individuare i mezzi che il diritto internazionale appresta per mettere fine, o quantomeno limitare, tali violazioni.

2. Cenni storici sull'universalità dei diritti umani

Come accennato, la concezione universale dei diritti umani ritrova le proprie radici nella teoria giusnaturalista sviluppata nel corso del 1600. Questa aveva i propri fondamenti nel principio di uguaglianza (che a suo tempo veniva inteso in senso formale) e nel carattere innato dei diritti dell'uomo, il cui corollario è il necessario godimento di tali diritti da parte di ogni essere umano senza alcuna distinzione. Secondo questa teoria, i diritti umani, oltre a pre-esistere alla formazione dello Stato, sono immutabili, ossia non variano a seconda dell'epoca storica, dell'ordinamento di riferimento o della cultura di appartenenza dell'individuo, rivelandosi trans-storici e trans-culturali⁶.

La dottrina universalistica si è affermata prima di tutto sul piano del diritto interno, in particolare in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda la prima, risulta fondamentale il *Bill of Rights* del 1689, in cui si legge che i diritti e le libertà ivi affermati e rivendicati "*are the true, ancient and indubitable rights and liberties*" dei cittadini britannici⁷. A proposito della seconda, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, adottata durante la Rivoluzione francese, statuisce sia che gli uomini nascono uguali e liberi nei diritti, sia che l'obiettivo di ogni associazione politica è la conservazione dei

3 M. Iovane, *The Universality of Human Rights and the International Protection of Cultural Diversity: Some Theoretical and Practical Considerations*, in *International Journal on Minority and Group Rights*, 2007, p. 231 ss.

4 L. Henkin, *The Universality of the Concept of Human Rights*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1989, p. 10 ss.

5 World Health Organization, *Female Genital Mutilation - Factsheet*, in www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation. Va tuttavia ricordato che manca una definizione universalmente riconosciuta di mutilazione genitale femminile. Sul punto v. Committee of Ministers, *Female Genital Mutilation and Forced Marriage*, 2017, p. 122 e ss., consultabile presso edoc.coe.int/en/violence-against-women/7616-female-genital-mutilation-and-forced-marriage.html.

6 Si veda, a titolo esemplificativo, J. Locke, *Il secondo trattato sul governo* (Milano: BUR, 2007); J. J. Rousseau, *Il contratto sociale* (Torino: Einaudi, 2007). Per una riflessione sull'influenza del giusnaturalismo sull'affermarsi della tutela internazionale dei diritti umani, si veda, tra gli altri, A. Cassese, *I diritti umani oggi* (Bari: Edizioni Laterza, 2005), pp. 28 e ss.; M. Iovane, *The Universality of Human Rights*, cit., vol. 14.

7 *An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown* (comunemente noto come *Bill of Rights*), 16 dicembre 1689. Il testo fu preceduto dall'adozione dell'*Habeas Corpus Act*, avvenuta il 27 maggio 1679.

diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo.⁸ Infine, con riferimento agli Stati Uniti, la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 sancisce l'uguaglianza innata di tutti gli uomini, titolari di diritti inalienabili.⁹

Fine ultimo e ragione d'essere della dottrina dei diritti umani è la tutela della dignità umana, la quale rappresenta un tratto essenziale della persona, tale da differenziarla ed elevarla al di sopra degli altri esseri viventi¹⁰. La dignità si sostanzia nel riconoscere sé stessi e gli altri non solo come mezzi, ma anche come fini, ossia dotati di un valore intrinseco. Questo riconoscimento rappresenta le fondamenta di qualsiasi sistema di tutela dei diritti dell'uomo, ossia di un sistema volto a garantire la libertà e l'autonomia di scelta dei singoli¹¹.

I documenti politici adottati tra il 1600 e il 1700, poi confluiti in alcune costituzioni nazionali, hanno rappresentato il primo passo verso la concezione moderna dell'uomo e della società. Tuttavia, l'affermarsi di questi principi sul piano giuridico internazionale è stato lento e discontinuo, vedendo un'accelerazione solo in tempi relativamente recenti, con l'approvazione della Carta delle Nazioni Unite nel 1945 e la proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948. Quest'ultima, sebbene priva di carattere vincolante, risulta avere una portata più ampia della Carta delle Nazioni Unite, rivolgendosi alla totalità degli stati della comunità internazionale e non solo ai paesi membri dell'ONU. Alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è seguita l'adozione di strumenti giuridici vincolanti di natura convenzionale, aventi carattere sia universale sia regionale¹². Nonostante tutti questi testi siano il frutto dell'incontro tra diverse correnti ideologiche tra le quali si ritrovano anche lo statualismo dei Paesi sovietici e la connessa esigenza di salvaguardare la sovranità nazionale, la concezione universalistica dei diritti umani sembra

comunque costituirne l'elemento ispiratore comune¹³. Ai fini di questo breve scritto, quindi, daremo per assunto che esista un insieme di diritti che appartengono a tutti gli individui a prescindere dal contesto sociale, politico e culturale in cui essi nascono.

3. Le mutilazioni genitali femminili come esempio di lampante violazione di diritti fondamentali dell'uomo

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) oltre ad aver fornito l'ampia nozione di mutilazioni genitali femminili già riportata in premessa, ha identificato le ripercussioni fisiche e psicologiche che si manifestano a breve o a lungo termine in seguito al verificarsi di tali fenomeni, la cui gravità dipende dal tipo della mutilazione praticata¹⁴. Tra le conseguenze che si presentano nell'imme-

13 Sull'esegesi dell'adozione di tali strumenti internazionali, v. Cassese, op. cit., pp. 28 ss. La concezione universalistica può rinvenirsi nella Carta ONU, all'art. 1, par. 3 ("I fini delle Nazioni Unite sono [...] conseguire la cooperazione internazionale [...] nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione") e all'art. 55, lett. C ("Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno [...] il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione"); nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel preambolo ("Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; [...] Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni") e all'art. 1 ("Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti [...]"); nei preamboli di alcune convenzioni, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("Considerato che detta Dichiarazione [universale dei diritti dell'uomo] mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati"), il Patto internazionale sui diritti civili e politici ("il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo") e la Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 1969 ("i diritti umani essenziali non dipendono dall'appartenenza di un individuo ad un certo Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana").

14 L'OMS, infatti, distingue quattro tipi di mutilazioni genitali femminili: (i) clitoridectomia, ossia la parziale o totale rimozione del clitoride e/o del prepuzio; (ii) escissione, cioè la parziale o totale asportazione del clitoride e delle piccole labbra, con o senza escissione delle grandi labbra (iii) infibulazione, che consiste nel restringimento dell'orifizio vaginale con la creazione di una chiusura creata tagliando e avvicinando le piccole labbra e/o le grandi labbra, con o senza l'escissione del clitoride (Infibulazione o circoncisione faraonica); (iv) tutte le altre procedure dannose per gli organi genitali femminili eseguite per ragioni non terapeutiche (punture, perforazioni, incisioni, cauterizzazione, introduzione di sostanze nocive e corrosive per causare il sanguinamento o immissione di erbe a scopo di restringimento).

8 *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, 26 agosto 1789. In particolare, si vedano l'articolo 1, in cui si legge: "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune", e l'articolo 2, secondo cui "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression".

9 *The Declaration of Independence*, 4 luglio 1776, nel cui preambolo si legge: "all men are created equal [...] they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights [...] among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness".

10 F. Viola, voce *Dignità Umana*, in *Enciclopedia Filosofica*, Milano, 2006, p. 2863 ss.

11 Sul concetto di dignità v. I. Kant, *Filosofia della metafisica dei costumi* (Firenze: Bompiani, 2003); I. Kant, *Metafisica dei costumi* (Milano: SE, 2008); Cassese, cit. *supra*, pp. 54 ss.

12 Sul tema v. C. Tomuschat, *The Universality of Human Rights*, in <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780199683734.001.0001/law-9780199683734-chapter-4>, 2004.

diato, vi sono dolore acuto, stato di shock, difficoltà nell'urinare, ulcere, emorragie ed infezioni. Queste ultime, nei casi più critici, possono anche determinare la morte. Gli effetti a lungo termine, invece, ricomprendono cisti, ascessi, formazione di cicatrici cheloidi, danni all'uretra con conseguente incontinenza urinaria, dispareunia (rapporti sessuali dolorosi), disfunzioni sessuali e difficoltà al momento parto. Inoltre, recentemente è emersa la preoccupazione circa la possibile trasmissione del virus HIV a causa dell'uso di un unico strumento in più operazioni¹⁵.

Le conseguenze appena elencate possono comportare numerose violazioni degli strumenti internazionali posti a tutela dei diritti umani, siano questi di carattere universale o regionale, di portata generale o ad oggetto specifico. Il primo principio a venire in rilievo è quello di uguaglianza: essendo le vittime della pratica esclusivamente di sesso femminile, le mutilazioni comportano una evidente lesione del divieto di discriminazione in base al sesso¹⁶. Il secondo luogo, si verifica una violazione del diritto all'integrità fisica ed alla sicurezza personale¹⁷, nonché del diritto alla salute¹⁸. Le mutilazioni genitali femminili, inoltre, confliggono con il divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e

degradanti¹⁹ e, in ultima istanza, con il diritto alla vita nei casi in cui la vittima deceda a seguito delle complicanze insorte successivamente alle mutilazioni²⁰.

In aggiunta, va ricordato che le vittime di mutilazioni genitali femminili sono solitamente minorenni, il che genera un manifesto contrasto della pratica *de qua* con i diritti del fanciullo, riconosciuti in una pluralità di testi internazionali aventi ad oggetto la tutela dell'infanzia²¹.

Non è quindi un caso che molteplici organizzazioni internazionali hanno censurato in modo esplicito la pratica delle mutilazioni genitali femminili. L'incompatibilità di questa usanza con i diritti umani è stata dichiarata innanzitutto in fonti di *soft-law* e, poi, in decisioni adottate da organi quasi-giurisdizionali²². Queste ultime hanno avuto ad oggetto soprattutto doglianze relative alla violazione del principio di *non-refoulement*, a seguito della decisione di uno

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Il principio di non discriminazione è sancito da numerosi strumenti internazionali, tra cui: l'art. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; l'art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; l'art. 1 della Convenzione americana sui diritti umani; l'art. 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 (CEDAW); l'art. 18 della Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul); il Protocollo n. 12 alla CEDU; l'art. 2 del Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa del 2003 (protocollo di Maputo); l'art. 1, lett. b e l'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 2011.

¹⁷ Il diritto alla sicurezza e all'integrità personale è stato formalizzato in una pluralità di documenti, tra cui: l'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; l'art. 5 della CEDU; l'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; l'art. 7 della Convenzione americana sui diritti umani; l'art. 6 della Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli; l'art. 4 del Protocollo di Maputo.

¹⁸ Il diritto alla salute è stato affermato in una molteplicità di strumenti, tra cui: l'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; l'art. 12 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali; l'art. 12 della CEDAW; l'art. 16 della Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli; l'art. 10 del Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali; l'art. 11 della Carta sociale europea.

¹⁹ Il divieto, oltre ad essere imposto da un cospicuo numero di testi, è ritenuto una norma di *jus cogens*. V. B. Conforti, *Diritto internazionale*, XI edizione a cura di M. Iovane, Napoli, 2018, p. 186 ss.; Cassese, cit. *supra*, pp. 171 e ss. La proibizione è stata positivizzata, tra gli altri, nei seguenti documenti: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 5; CEDU, art. 5; ICCPR, art. 7; patto di San José, art. 5; Carta di Banjul, art. 5; Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani e Degradanti del 1984, art. 2.

²⁰ Anche il diritto alla vita è tutelato da diversi strumenti, tra cui: Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, art. 3; CEDU, art. 2; ICCPR, art. 6; il patto di San José, art. 4; la Carta di Banjul, art. 4; il protocollo di Maputo, art. 4.

²¹ Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) del 1989, art. 2 (principio di non discriminazione), art. 3 (interesse superiore del fanciullo), art. 6 (diritto alla vita); art. 12 (diritto di esprimere la propria opinione su ogni questione che interessa in fanciullo), art. 19 (diritto alla sicurezza personale e all'integrità fisica), art. 24 (diritto alla salute), art. 37 (divieto di tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti). Carta africana sui diritti e il benessere del minore del 1990, art. 5, par. 1 (diritto alla vita); art. 16 e 17 (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti), art. 21 (principio di non discriminazione). V. anche Assemblea Generale ONU, Risoluzione 52/106, dicembre 1997. V. anche Comitato sui diritti del fanciullo, General Comment n.13: The right of the child to freedom from all forms of violence, 18 aprile 2011.

²² Per i testi di *soft-law*, v. es: Comitato delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della Discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW), General Recommendation No. 14: Female Circumcision, Document A/45/38, 1990; Comitato CEDAW, General Recommendation No. 19: Violence against women (Document A/47/38), 1992; Comitato CEDAW, General Recommendation nr. 24: Women and Health, UN GAOR 1999, A/54/38/Rev.1. PACE, Resolution 1247 (2001) – Female Genital Mutilation; Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (2008/2071(INI)); UN Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, UN Doc. A/HRC/7/3 of 15 January 2008; UN Special Rapporteur on Violence Against Women (2009), 15 years of the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences (1994-2009). Per le decisioni, v. es: Comitato sui diritti umani, *Diene Kab c.Canada*, Comunicazione n. 1465/2006, decisione del 25 marzo 2010, CCPR/C/98/D/1465/2006; Comitato contro la tortura, *F.B.c. Olanda*, comunicazione n. 613/2014, decisione del 20 novembre 2015, CAT/C/56/D/613/2014; Comitato sui diritti dell'infanzia, *I.A.M. c. Danimarca*, comunicazione n. 3/2016, decisione del 25 gennaio 2018, CRC/C/77/D/3/2016.

stato di allontanare una cittadina straniera verso il proprio paese di origine, in cui la donna rischiava di essere sottoposta a mutilazione genitale femminile. Il respingimento della donna, ove quest'ultima circostanza fosse accertata, è stato a più riprese considerato contrario al diritto internazionale.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, questa, chiamata ad esprimersi sul tema, si è limitata ad affermare l'incompatibilità delle mutilazioni genitali femminili con il divieto di trattamenti inumani e degradanti, senza tuttavia mai pronunciare una sentenza di condanna per il contrasto, nel caso concreto, tra la decisione di allontanare la ricorrente e il principio di non respingimento²³.

4. La tutela della diversità culturale come possibile giustificazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili. L'universalismo minimalista come possibile conciliazione tra esigenze diverse?

La concezione universalistica dei diritti umani ha trovato l'opposizione dei sostenitori della dottrina del relativismo culturale, la quale professa l'opportunità di interpretare e applicare in modo differenziato i diritti umani, a seconda del contesto culturale di appartenenza dei singoli individui²⁴.

Questa forma di obiezione culturale ha avuto una fondamentale conseguenza nel campo della tutela internazionale dei diritti umani, la quale si riverbera sulla discussione in tema di rapporto tra mutilazioni genitali femminili e tutela dei diritti umani. In quest'ottica l'appartenenza culturale può essere invocata al fine di limitare o escludere l'ambito di applicazione di alcune garanzie riconosciute universalmente²⁵. Questo è quanto è avvenuto proprio con riferimento alle pratiche che qui ci occupano, spesso giustificate argomentando che la sottoposizione ad esse contrassegna la piena integrazione della donna nella comunità di appartenenza, quindi simbolo di identità culturale e sociale. Per tale ragione, spesso sono state proprio le donne a chiedere di essere sottoposte alla muti-

lazione, su incoraggiamento della collettività e per timore dell'emarginazione che potrebbe conseguire ad un proprio rifiuto²⁶.

Altro aspetto fondamentale della dottrina che ci occupa consiste nel conseguente obbligo di tutelare le differenze culturali di ciascuna società al fine di consentire il pieno sviluppo dell'identità dell'individuo che ne è parte: affermare la pari dignità delle persone presuppone il riconoscimento e l'accettazione delle differenze culturali, nonché il loro identico valore. Solo in questo modo sarà possibile proteggere l'identità culturale sia del gruppo, sia dei suoi singoli appartenenti²⁷. Anche questo argomento potrebbe essere potenzialmente rilevante nell'ottica di chi non intenda condannare la pratica delle mutilazioni genitali femminili, anche se – per quanto ci risulta – nessuno si è spinto al punto di affermare che esse possano costituire un fattore di diversità da tutelare.

In termini generali, riteniamo che la frattura tra concezione universalistica e relativismo culturale non vada sopravvalutata. Il contrasto tra questi due modelli, infatti, può essere ricomposto attraverso l'adozione di posizioni mediane, idonee a riconciliare entrambe le visioni. Il primo passo di questo processo di riavvicinamento consiste in un rifiuto netto delle posizioni estremiste afferenti ad ambo le teorie: da un lato, va rifuggito l'imperialismo culturale, che consiste nell'imporre, agli altri stati della comunità internazionale, modelli comportamentali propri dei paesi occidentali sulla scorta della loro superiorità morale; dall'altro, bisogna astenersi dal professare un relativismo culturale di tipo radicale, il quale vorrebbe giustificare qualsiasi interferenza nel godimento dei diritti umani sanciti dagli strumenti internazionali alla luce delle particolarità culturali caratterizzanti le comunità di appartenenza della vittima²⁸.

Il punto di incontro tra la concezione universalistica, posta a tutela dei diritti dell'uomo, e l'obiezione culturale, tesa a proteggere l'identità di gruppo ed individuale, è rappresentato dalla dottrina dell'universalismo minimalista, in base

23 V. es. Corte EDU, *Collins e Akaziebie c. Svezia*, ricorso n. 23944/05, decisione dell'8 marzo 2007; Corte EDU, *Omeredo c. Austria*, comunicazione n. 8969/10, decisione del 20 settembre 2011.

24 Cassese, cit. *supra*, pp. 60 e ss. Per la differenza tra relativismo morale e pluralismo dei valori, v. Iovane, cit. *supra*, pp. 235 e ss.

25 C. Cerna, *Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Implementation of Human Rights in Different Socio-Cultural Contexts*, in *Human Rights Quarterly*, 1994, p. 740 ss.

26 Cassese, op. cit., pp. 67 e ss; Iovane, *ibid.*, pp. 238 e ss. Sul rapporto tra concezione universalistica, relativismo culturale e mutilazioni genitali femminili, v. anche: L. Volpp, *Feminism versus Multiculturalism*, in *Columbia Law Review*, 2001, pp. 1181-1218; S. Tamale, *The right to culture and the culture of rights: a critical perspective on women's sexual rights in Africa*, in *Feminist Legal Studies*, 2008, pp. 47-69; G. Patel, *How 'universal' is the United Nations' universal periodic review? An examination of the discussions held on female genital mutilation in the first cycle of review*, in *Intercultural Human Rights Law Review*, 2017, pp. 187-226.

27 Iovane, op. cit., pp. 248 e ss.

28 Iovane, op. cit., pp. 242 e ss; Cassese, cit. *supra.*, pp. 70 e ss.

alla quale è necessario ricercare un insieme di norme rispondenti ad un nucleo di valori accettati da tutti gli stati parte della comunità internazionale. Questo “minimo comun denominatore” potrebbe essere identificato nel nocciolo duro dei diritti umani, tutelato da norme di *jus cogens*, ossia da norme imperative di diritto internazionale²⁹. L'adesione all'universalismo minimalista consentirebbe, da un lato, la protezione dei diritti umani a livello universale e, dall'altro, il rispetto delle diversità culturali³⁰.

Nel prossimo paragrafo proveremo quindi a rispondere al quesito se questa impostazione possa in qualche modo condurre alla giustificazione della pratica delle mutilazioni genitali femminili.

5. Prevenzione, rimedi e tendenze recenti

Il carattere universale ed inderogabile delle norme di *jus cogens* potrebbe rappresentare, secondo l'interpretazione proposta, un limite all'obiezione culturale come giustificazione alle pratiche contrarie ai precetti che formano il contenuto del diritto cogente. In quest'ottica, le mutilazioni genitali femminili, costituendo pratiche gravemente lesive dell'integrità psico-fisica della donna tali da integrare la fattispecie di trattamento crudele, inumano e degradante, non potrebbero essere tollerate neppure alla luce della necessità di adeguarsi alle tradizioni e ai costumi della comunità di appartenenza della vittima³¹. Questa pratica è da considerarsi dunque vietata in ogni caso.

Tuttavia, ciò non impedisce che le mutilazioni abbiano concretamente luogo: laddove esse siano particolarmente rappresentative dell'identità di un popolo, l'imposizione di un divieto potrebbe condurre ad eseguire la procedura in segreto, con un aumento dei rischi per la salute e per l'integrità psico-fisica della donna³². Come, quindi, evitare il proliferare di questo fenomeno?

L'imposizione di un regime sanzionatorio non rappresenta, di per sé, il metodo più idoneo per contrastare la pratica, giacché la predisposizione di meccanismi di controllo e repressione sembra particolarmente complessa in quei luoghi

dove la stessa società civile non sembra favorevole ad una repressione della pratica. Stati ed organizzazioni internazionali si sono adoperati nella realizzazione di programmi a lungo termine volti a sensibilizzare i diversi strati della società al fine ultimo di prevenire e contrastare il fenomeno³³. Tra queste strategie rientrano: (i) la promozione di politiche a livello internazionale, regionale e nazionale, promosse da agenzie dell'ONU e da attuarsi attraverso il sostegno dei governi degli Stati interessati e degli altri attori operativi nel settore e ben radicati nelle comunità locali³⁴; (ii) l'ampliamento e la diffusione delle conoscenze relative alle mutilazioni genitali femminili, possibile grazie al coinvolgimento istituti di ricerca operativi in diversi settori scientifici (dal campo biomedico alle scienze sociali), a cui si affianca l'attività di formazione degli operatori che si occupano di promuovere la prevenzione della pratica, in modo da rafforzare l'efficacia della loro azione nell'ambito delle comunità locali³⁵; (iii) la diffusione di materiale informativo e la formazione degli operatori sanitari (anche attraverso l'integrazione dei curricula afferenti a materia come infermeria, ostetricia e medicina) al fine di consolidarne le competenze e di sollecitarli a svolgere un ruolo attivo nel contrasto alle mutilazioni genitali femminili³⁶.

L'adozione di simili politiche potrebbe rappresentare una fase prodromica all'imposizione di un regime sanzionatorio: l'accresciuta consapevolezza delle donne e degli attori coinvolti, a vario titolo, nel fenomeno, potrebbe favorire l'accettazione della criminalizzazione della procedura e, di conseguenza, portare all'eliminazione, o quanto meno alla riduzione, delle mutilazioni

29 E' pacifico che appartengano alle norme di *jus cogens*: il divieto di tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti; il crimine di genocidio; la discriminazione razziale; più in generale, gravi violazioni dei diritti umani.

30 Iovane, op. cit., pp. 242 e ss; Cassese, op. cit., pp. 70 e ss.

31 Iovane, ibid.

32 Patel, op. cit., p. 208.

33 OMS, Fact sheet n. 241 – *Female Genital Mutilation*, 2000, in canadiancnc.com/circumcision/circumcision_WHO_FGM_fact_sheet_241_JUN00.aspx. V. anche Patel, cit. *supra*, pp. 206 ss. A livello internazionale, oltre agli strumenti vincolanti di carattere universale e regionale ad oggetto generale o specifico, sono stati adottati anche atti di *soft-law* volti al contrasto delle mutilazioni genitali femminili. V. es. Comitato CEDAW, General Recommendation No. 14: Female Circumcision, Document A/45/38, 1990; Comitato CEDAW, General Recommendation No. 19: Violence against women (Document A/47/38), 1992; UN Human Rights Council, Resolution on the Elimination of female genital mutilation, 1 luglio 2016, A/HRC/32/L.31/Rev.1.

34 UNFPA-UNICEF *Joint Programme to Eliminate Female Genital Mutilation*, consultabile presso www.unfpa.org/unfpa-unicef-joint-programme-eliminate-female-genital-mutilation

35 OMS, Fact sheet n. 241 – *Female Genital Mutilation*, 2000, cit.

36 Ibid.

genitali femminili condotte in segreto³⁷. Nel corso degli ultimi anni, infatti, un numero sempre crescente di paesi ha attuato delle riforme volte a guadagnare il supporto della società civile e, tra questi, alcuni hanno anche promulgato norme nazionali che vietano la pratica³⁸.

Ulteriori iniziative volte alla prevenzione e al contrasto delle mutilazioni genitali femminili sono state predisposte dal diritto internazionale convenzionale. Il primo testo di riferimento è la Convenzione di Istanbul del 2001, la quale impone alle parti contraenti l'adozione di misure legislative volte alla criminalizzazione del fenomeno³⁹. Al momento, la Convenzione è stata ratificata unicamente da diciannove paesi membri del Consiglio d'Europa, presentando quindi un ambito di applicazione ristretto. Il secondo documento è l'Accordo di Cotonou, un accordo di partenariato tra l'Unione europea e settantannove paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, di cui quarantotto dell'Africa subsa-

hariana⁴⁰. Esso dispone che, tra i vari scopi della cooperazione, vi sia anche la prevenzione di tale pratica⁴¹.

Per quanto concerne, invece, la tutela delle donne che hanno subito, o rischiano di subire, mutilazioni genitali femminili, ci si è interrogati sul se una simile circostanza costituisca il fondamento per il riconoscimento dello *status* di rifugiato secondo i parametri sanciti dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951⁴². L'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha fornito una risposta positiva, interpretando la definizione di rifugiato contenuta in questo strumento in modo estensivo, attraverso la lente della discriminazione e della violenza di genere, così da ricomprendere tra gli atti persecutori anche gli atti di violenza sessuale, la violenza domestica, i matrimoni e le nascite forzate e le mutilazioni genitali femminili⁴³.

6. Conclusioni

La tutela internazionale dei diritti umani è fondata sull'assunto che la nozione di dignità umana richieda la protezione universale di alcuni diritti e libertà fondamentali. Tuttavia, tale concezione universalistica è stata criticata dai sostenitori

37 Con riferimento alle legislazioni nazionali che sanzionano la pratica, v. es.: Uganda, The Children Statute 1996 (Statute No. 6 of 1996), sezione 8, in base al quale "It shall be unlawful to subject a child to social or customary practices that are harmful to the child's health."; Togo, Loi No. 98-016 du 17 Novembre 1998 portant interdiction des mutilations génitales féminines au Togo. (Journal Officiel de la République Togolais, Vol. 43, No.30, Special Number, 21 November 1998, p. 2.), sezione 1, il cui articolo 1 dispone che "Toutes les formes de mutilations génitales féminines (M.G.F.) pratiquées par toute personne, quelle que soit sa qualité, sont interdites au Togo", e che procede sancendo, all'articolo 2, che: "Aux termes de la présente loi, les mutilations génitales féminines s'entendent de toute ablation partielle ou totale des organes génitaux externes des fillettes, des jeunes filles ou des femmes et/ou toutes autres opérations concernant ces organes. Sont exclues de cette catégorie, les opérations chirurgicales des organes génitaux, effectuées sur prescription médicale.

38 Patel, op. cit., pp. 206 ss.

39 Convenzione di Istanbul, cit. *supra*, art. 38 ("mutilazioni genitali femminili"), in base al quale: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a". L'Italia ha adempiuto a tale obbligo approvando la cd Legge Consolo, Legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, pubblicata nella G.U. n. 14 del 18 gennaio 2006.

40 Accordo di partenariato 2000/483/CE tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000, G.U. n. L 317 del 15/12/2000, pp. 3 – 353.

41 Ibid, articolo 25 par. 1, lett. C ("Sviluppo del settore sociale") – "La cooperazione mira a [...] prevenire la mutilazione genitale femminile". La posizione dell'Unione europea, secondo la quale il fenomeno integra una violazione dei diritti fondamentali tale per cui la lotta alle mutilazioni genitali femminili rappresentano una priorità nei programmi di cooperazioni con paesi terzi interessati dalla pratica, è stata confermata in una pluralità di atti di *soft-law*, tra cui: Risoluzione del Parlamento europeo sulle mutilazioni genitali femminili (2001/2035(INI)), 20 settembre 2001; Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (2008/2071(INI)) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a Al Consiglio verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, COM/2013/0833.

42 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 (Convenzione di Ginevra del 1951). La definizione di "rifugiato" è fornita dall'art. 1(A), come modificato dal Protocollo relativo allo status di rifugiato, del 1967, ossia: "[I] termine di "rifugiato" è applicabile [...] a chiunque [...] nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi."

43 UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01.

della teoria del relativismo culturale. Quest'ultima dottrina, sebbene non priva di risvolti positivi, è stata invocata anche allo scopo di limitare o escludere l'applicazione di norme internazionali a protezione dei diritti umani, come inizialmente avvenuto con riferimento al fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, allo scopo di far sì che la pretesa globalità dei diritti dell'uomo non vada a reprimere le diversità tra i popoli che ne costituiscono l'identità.

Va comunque rilevato che negli ultimi anni il rapporto tra tutela dei diritti fondamentali e obiezione culturale sembra avere assunto una veste diversa, perdendo il carattere di contrapposizione netta e caratterizzandosi come universalismo minimalista, secondo il quale le differenze culturali vanno sì tutelate, ma nel limite del rispetto del nocciolo duro inderogabile del diritto internazionale, ossia lo *jus cogens*. Le mutilazioni genitali femminili, in quest'ottica, continuano tuttavia a non essere consentite visto che, come dimostrato, esse si pongono in contrasto con numerose norme di diritto cogente.

Non deve sorprendere, però, che la pratica delle mutilazioni genitali femminili non sia stata sottoposta a rigidi meccanismi di repressione, giacché è proprio il radicamento nelle società di riferimento a rendere complesso un meccanismo di controllo. Attualmente, quindi, gli Stati sembrano aver optato per l'adozione di politiche di sensibilizzazione della società civile, probabilmente propedeutiche alla criminalizzazione del fenomeno. L'accrescimento della consapevolezza delle potenziali vittime e degli altri soggetti coinvolti a diverso titolo nella procedura, rappresenta un passaggio fondamentale nell'ottica di far sì che le comunità locali possano accettare l'imposizione di un regime sanzionatorio e/o, nel caso delle vittime, farvi ricorso. L'attuazione di queste politiche, sebbene lungi dal comportare l'eliminazione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili nel breve periodo, rappresenta comunque un passo importante nella prevenzione e nel contrasto a tale pratica, nel rispetto, da un lato, dell'identità culturale di gruppo ed individuale e, dall'altro, del nocciolo duro dei diritti umani.